



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

All.to 1

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari  
delle Comunità montane della  
Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari  
dei Consorzi e delle Associazioni dei  
Comuni

Al Presidente ed al Segretario  
del Consorzio B.I.M.

LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.24881/DEL  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta17/8/2009

e, p.c., Al Presidente del Consiglio  
permanente degli enti locali  
Piazza Narbonne, 16  
11100 AOSTA AO

**Oggetto:** Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Trasmissione circolare Ministero dell'Interno prot. n. 11001/118/5 del 5 agosto 2009.

Come noto lo scorso 8 agosto è entrata in vigore la legge 94/2009 indicata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009. Tale normativa interviene su vasti settori della legislazione in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, sicurezza stradale e decoro urbano, incidendo su diversi ambiti di interesse degli enti locali, oltre che dell'Amministrazione regionale, anche con riferimento alle competenze prefettizie attribuite al Presidente della Regione.

Nell'inviare, allegata alla presente, copia della circolare del Ministero dell'Interno citata in oggetto, si richiama in questa sede, l'attenzione delle SS.LL. su due norme potenzialmente applicabili a tutti i settori di attività delle amministrazioni locali.

La prima è quella dettata dall'articolo 1, comma 22, lettera g), della legge 94/2009, che ha modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). L'articolo 6, comma 2, novellato, prevede che "*Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per*

---

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Direzione enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
Piazza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

d-entilocali@regione.vda.it

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

*quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati'. Tale disposizione deve essere letta alla luce dell'introduzione nell'ordinamento, per effetto del comma 16 dell'articolo 1 della legge in esame, che ha modificato il testo unico per l'immigrazione, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-bis Decreto legislativo 286/1998). Dal momento che la mancata esibizione, quando richiesta, del titolo di soggiorno costituisce un elemento di presunzione relativo alla condizione di soggiorno illegale, il pubblico ufficiale che accerta tale situazione è tenuto, ai sensi dell'articolo 361 del codice penale, a sporgere denuncia senza ritardo all'autorità giudiziaria.*

La seconda disposizione sulla quale si intende richiamare l'attenzione in quanto di interesse generale, è quella di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 94/2009, che modifica l'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tale modifica prevede l'esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori che non denuncino le estorsioni, fatto salvo lo stato di necessità o di legittima difesa. Tale circostanza deve emergere dagli indizi che sostengono la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, a cura del Procuratore della Repubblica procedente, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la quale è tenuta a far pubblicare la comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Oltre alle norme citate, si segnalano - nell'ottica di agevolare la lettura del testo di legge - altre disposizioni della legge 94/2009 di particolare interesse per gli enti locali:

- articolo 1, comma 8, che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale;
- articolo 1, commi 11 e 12, relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza. A tale proposito si richiama l'attenzione sulla circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze) prot. n. 10652 del 6 agosto 2009, che verrà trasmessa nei prossimi giorni dalla Direzione enti locali – Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e cittadinanza.
- articolo 1, comma 15, che introduce - in linea con quanto stabilito in via generale alla lettera g) del comma 22 - l'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno per lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia. A tal proposito si veda la circolare n. 19 del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) prot. n. 8899 del 7 agosto 2009, trasmessa agli enti locali con nota della Direzione enti locali – Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza - prot. n. 24592/127/2009 del 13-08-2009;
- articolo 1, comma 18, che introduce la possibilità per i Comuni di verificare, in caso di richiesta di iscrizione o variazione anagrafica, la presenza delle necessarie condizioni igienico-sanitarie nell'immobile adibito a residenza. A tal proposito si veda la circolare n. 19 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) prot. n.



8899 del 7 agosto 2009, trasmessa agli enti locali con nota della Direzione enti locali – Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza - prot. n. 24592/127/2009 del 13-08-2009;

- articolo 1, commi 19 e 22 lettere g), s), t), u), apportanti modifiche alla disciplina del ricongiungimento familiare;
- articolo 1, comma 28, che accorcia i tempi di cancellazione anagrafica dello straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto. A tal proposito si veda la circolare n. 19 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) prot. n. 8899 del 7 agosto 2009, trasmessa agli enti locali con nota della Direzione enti locali – Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza - prot. n. 24592/127/2009 del 13-08-2009;
- articolo 2, comma 4, che, estendendo l'applicazione della Legge 575/1965 anche ai soggetti indiziati del delitto di trasferimento fraudolento di fondi di cui all'art. 12 quinquies del D.L. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, integra le cause di incandidabilità previste dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000, ed è applicabile anche agli enti locali della Regione, ai sensi degli art. 33 e 34 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- articolo 2, comma 30, relativo al procedimento di scioglimento dei Consigli comunali in presenza di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso e alle conseguenze ai fini della candidabilità futura degli amministratori risultati collusi, applicabile agli enti locali valdostani, ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- articolo 3, comma 6, che prevede che i regolamenti e le ordinanze comunali non possono stabilire sanzioni inferiori ad euro 500 per chiunque insozzi le pubbliche vie;
- articolo 3, comma 14, che, modificando il Codice della Strada, introduce un nuovo illecito amministrativo per chiunque insozzi le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti da auto in sosta o in movimento;
- articolo 3, commi da 16 a 18, che, nel caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, attribuiscono al Sindaco il potere di ordinare, per le strade urbane, il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti nonché, in caso di esercizi commerciali, la possibilità di chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni;
- articolo 3, comma 32, che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale che definirà le caratteristiche tecniche ed il contenuto degli strumenti di autodifesa;
- articolo 3, commi 38 e 39, riguardanti le persone senza fissa dimora. A tal proposito si veda la circolare n. 19 del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) prot. n. 8899 del 7 agosto 2009, trasmessa agli enti locali con nota della Direzione enti locali – Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza - prot. n. 24592/127/2009 del 13-08-2009;
- articolo 3, commi da 40 a 44, relative alla possibilità accordata al Sindaco, previa intesa con il Prefetto, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locale di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Si veda a tal proposito il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2009 di attuazione dell'art. 3, comma 43, della legge 94/2009, trasmesso da questa Presidenza al Presidente del consiglio



- permanente degli enti locali con nota prot. n. 7516/GAB PREF in data 11.08.2009;
- articolo 3, commi da 45 a 49, 52, 53, 55, 57 e 58, recanti modifiche al Codice della Strada e suo regolamento esecutivo e attuativo.

Confidando nella puntuale applicazione delle disposizioni della legge 94/2009, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Regione\*  
(Augusto ROLLANDIN)

NB/

*\*nell'esercizio di funzioni prefettizie*